



Comune di Laglio – Provincia di Como

**REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA PER IL DECORO DEL
COMUNE DI LAGLIO E LA SICUREZZA DEI CITTADINI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 19/09/2013

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. - Finalità

Art. 2. - Ambito di applicazione

Art. 3. - Ordinanze Sindacali e ordini verbali

Art. 4. - Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana

Art. 5. - Definizioni

Art. 6. - Disposizioni di carattere generale per il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi previsti dal presente regolamento

Art. 7. - Suolo pubblico e suo uso

TITOLO II ESTETICA DECORO CITTADINO SUOLO PUBBLICO

Art. 8. - Disposizioni generali

Art. 9. - Occupazione del suolo pubblico

Art. 10 – Domanda per l'installazione di tende

Art. 11 – Caratteristiche essenziali delle tende

Art. 12 – Collocamento di insegne, cartelli, pubblicità luminosa o altri mezzi pubblicitari o forme di pubblicità

Art. 13 – Pubblicità su beni culturali o paesaggistici

Art. 14 – Collocamento di sculture targhe, orologi o lapidi commemorative

Art. 15 – Affissione manifesti e scritte sul patrimonio pubblico e privato. Tutela del decoro urbano

Art. 16 – Festoni e luminarie

Art. 17 – Manutenzione e messa in sicurezza degli edifici

Art. 18 – Ornamento esterno dei fabbricati

Art. 19 – Cura degli alberi e siepi

Art. 20 – Pulizia delle aree esterne agli stabili od aree prospicienti la pubblica via

Art. 21 – Pulizia dei terreni adiacenti l'alveo dei torrenti ruscelli. Prescrizioni e divieti

Art. 22 – Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro

Art. 23 – Comportamenti contrari all'igiene, al decoro urbano e al quieto vivere

Art. 24 – Battitura e spolveramento di panni e tappeti

Art. 26 – Depositi in proprietà privata

Art. 27 – Capanni ed orti – Ripostigli casette da giardino, chioschi, pergolati

Art. 28 – Fumi ed esalazioni

Art. 29 – Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

Art. 30 – Delimitazione d'area di sosta privata

TITOLO III

NETTEZZA PUBBLICA

Art. 31 – Disposizioni di carattere generali

Art. 32 – Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi

Art. 33 – Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

Art. 34– Divieto di lavatura e riparazione veicoli

Art. 35– Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

Art. 36– Scarichi nei fossi e nei canali

Art. 37– Strade campestri e vicinali

Art. 38– Pattumiere e recipienti con rifiuti - Conferimento

TITOLO IV

PARCHI E GIARDINI

Art. 39 – Giardini e parchi pubblici – Divieti e limitazioni

Art. 40 – Ulteriori divieti – Autorizzazioni particolare

TITOLO V

CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 41 – Circolazione di animali

Art. 42 – Diritti degli animali – Maltrattamento degli animali

Art. 43 – Custodia dei cani e degli altri animali

Art. 44 – Colombi e Piccioni

Art. 45 - Circolazione di cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Art. 46 – Imbrattamento causato da animali

Art. 47 – Divieti

Art. 48 – Norme di rinvio

TITOLO VI

QUIETE PUBBLICA

Art. 49 – Norme ed orari per le attività rumorose

Art. 50 – Suono delle campane

Art. 51 – Rumori fastidiosi

Art. 52 – Venditori, suonatori e mestieri ambulanti

Art. 53 – Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumore

Art. 54 – Uso di segnalazioni sonore

TITOLO VII

SICUREZZA PUBBLICA ED URBANA

Art. 55 – Sostanze liquide, esplosive, infiammabili e combustibili

Art. 56 – Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

Art. 57 – Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici

Art. 58 – Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere

Art. 59 – Trasporto di oggetti pericolosi

Art. 60 – Protezione da schegge, lavori artigianali e verniciatura manufatti

Art. 61 – Getto di Cose

Art. 62 – Ordini di riparazione

Art. 63 – Manutenzione di aree di pubblico transito

Art. 64 – Esposizione sulle pubbliche vie

Art. 65 – Atti contrari alla sicurezza

Art. 66 –Bagni

Art. 67 – Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

**Art. 68 – Veicoli adibiti al servizio pubblico.
Norme per i passeggeri e per il personale di servizi**

Art. 69 – Contrassegni del Comune

Titolo VIII

PRESCRIZIONI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'APERTURA DI SALE PUBBLICHE DA GIOCO E SALE SCOMMESSE

Art. 70 – Requisiti per l'apertura delle sale giochi ed altre sale pubbliche di cui all'art.88 del TULPS

Art. 71 – Prescrizioni di esercizio

Art. 72 – Sanzioni

Art. 73 – Norma Finale

Titolo IX

SANZIONI E NORME FINALI

Art. 74 – Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio

Art. 75 – Pagamento immediato

Art. 76 – Abrogazioni

Art. 77 – Rinvio a norme sopravvenute

Art. 78 – Aggiornamento sanzioni

Art. 79 – Entra in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. - Finalità

A. La polizia urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al vigente D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

B. Il presente regolamento, denominato **“Regolamento di Polizia Urbana, per il decoro del Comune di Laglio e la sicurezza dei cittadini”**, successivamente chiamato **Regolamento**, disciplina nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge speciale, in armonia con le finalità dello Statuto dell'Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio comunale, al fine, di tutelare la coesistenza civile, l'integrità del pubblico demanio comunale e dell'ambiente, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, la convivenza uomo – animale, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

C. L'Amministrazione Comunale promuove e favorisce ogni iniziativa volta allo sviluppo dell'educazione alla legalità, del senso civico e della buona convivenza.

Art. 2. - Ambito di applicazione

A. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche, in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio o in ogni modo aperti al pubblico, nei luoghi dedicati al culto e alla memoria dei defunti, per le facciate e manufatti esterni d'edifici la cui stabilità e decoro necessita di protezione, degli impianti in genere d'uso comune, delle aree private quando obblighi e limitazioni a carico dei proprietari siano connessi a ragioni di sicurezza pubblica e di tutela del decoro urbano e dell'ambiente, nei confronti di attività private aventi rilevanza pubblica, nei limiti dei principi dell'ordinamento giuridico.

B. Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 25,00= (venticinque/00) ad un massimo di € 500,00= (cinquecento/00), con pagamento in misura ridotta (di seguito indicato p.m.r.), di volta in volta enunciato, seguendo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni e ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della citata L. 689/1981, come sostituito dall'art. 6-bis del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e relativa legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125, con provvedimento della giunta comunale è stabilito l'importo per il pagamento in misura ridotta.

Art. 3. - Ordinanze Sindacali e ordini verbali

A. Il Sindaco, o i Responsabili del Servizio, nei settori di loro competenza, possono emanare ordinanze e disposizioni di carattere generale o particolare che eventualmente occorressero per l'applicazione di talune norme del presente Regolamento e di quelle altre che, per situazioni particolari e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie in materia di Polizia Urbana.

B. Oltre alle leggi, i regolamenti e le ordinanze che disciplinano la Polizia Urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti, dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e di Polizia Locale.

C. La violazione del presente articolo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 500,00 (p.m.r. Euro 100,00).

Art. 4. - Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana

A. All'attività di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco o l'Assessore delegato ed i controlli in materia, sono svolti dagli appartenenti al Servizio di Polizia Locale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p., dai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici, secondo le modalità previste dal vigente ordinamento, dai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o dal personale di soggetti gestori di servizi pubblici, affidatari dei medesimi in conformità a specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

B. Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere con le modalità previste dalla legge, in tutti i luoghi dove si svolge attività sottoposta alla vigilanza comunale, ad esempio, a solo titolo esemplificativo, negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, nei laboratori, nelle officine, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente, per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa, privilegiando per quanto sia possibile, l'informazione finalizzata all'ottemperanza delle norme.

Art. 5. - Definizioni

A. Quando nel presente Regolamento, sono utilizzate le parole "luogo pubblico" o "suolo pubblico" si intende indicare con esse oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi ed il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata, anche provvisoriamente, ad uso pubblico o meglio, quando la servitù nasce per il mero fatto giuridico di mettere volontariamente un'area propria a disposizione della collettività e si perfeziona con l'inizio dell'uso pubblico, senza che sia necessario il decorso di un adeguato periodo di tempo o un atto negoziale o un procedimento espropriativo.

B. Quando nelle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, s'intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico od aperti al pubblico passaggio, o gravati da servitù pubblica, compresi i porticati, corsi d'acqua, scarichi, fossi e collettori fiancheggianti la strada.

Art. 6. - Disposizioni di carattere generale per il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi previsti dal presente regolamento

A. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente Regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

B. **Le domande presentate al Comune atte ad ottenere l'emissione di licenze, autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in competente bollo.**

Art. 7. - Suolo pubblico e suo uso

- A. E' vietata qualunque modificazione, trasformazione od occupazione di aree pubbliche e degli spazi sopra o sottostanti, senza il rilascio di permesso scritto dei competenti uffici comunali.
- B. Le occupazioni abusive del suolo pubblico, fatte salve le sanzioni comminate da leggi e regolamenti, dovranno essere immediatamente rimosse a cura del trasgressore. In caso di inadempimento da parte di quest'ultimo, saranno rimosse tramite l'emissione di ordinanza del Responsabile del Servizio e, all'occorrenza, con l'ausilio delle Forze dell'ordine presenti sul territorio comunale.
- C. Le spese relative alla rimozione saranno poste a carico del trasgressore.

D. La violazione al presente articolo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00 (p.m.r. Euro 150,00).

TITOLO II ESTETICA DECORO CITTADINO SUOLO PUBBLICO

Art. 8. - Disposizioni generali

- A. Nei provvedimenti di autorizzazione per l'esposizione di insegne, tende solari, merci, banchi, tavoli, oltre alle disposizioni contenute nel vigente Codice della Strada e nel relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, a quanto prescritto nei regolamenti comunali vigenti in materia (o di futura approvazione) quali ad esempio, PGT, T.O.S.A.P, Imposta Comunale Pubblicità e Pubbliche Affissioni, l'Autorità Comunale, terrà conto anche delle esigenze artistiche delle varie località e potrà prescrivere inoltre, determinati tipi d'attrezzature e vincolare il titolare alla manutenzione ed al decoro dell'insieme.
- B. Per quanto riguarda la circolazione sul suolo pubblico, strade vie spiazzi, piazze ad opera di moto carriole ovvero macchine cingolate, per effettuare lavori di riparazione, manutenzione, ristrutturazione, ad opera di ditte, imprese, società, l'Amministrazione Comunale prima di rilasciare l'apposita autorizzazione, valutato il caso di specie (tipologia del lavoro da effettuare, periodo di tempo richiesto, materiali da trasportare), richiederà anticipatamente quale risarcimento, un indennizzo variabile da Euro 500,00 ad Euro 5000,00 al fine di tutelarsi in riferimento a danneggiamenti, deterioramenti, rotture, dovute al transito di tali macchinari semoventi. Al termine dei lavori, previo sopralluogo congiunto tra le parti, se non saranno riscontrati danni al manto stradale e alla corretta carrozzabilità della strada, tale somma di denaro, sarà restituita all'avente diritto, potrà essere trattenuta una percentuale variabile tra il 2 % e il 5 % dell'importo precedentemente versato. quale indennizzo per l'usura del manto stradale.
- C. E' fatto obbligo che i macchinari semoventi di cui al comma B siano dotati di cingoli gommati.

Art. 9. - Occupazione del suolo pubblico

- A. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 10 – Domanda per l'installazione di tende

- A. Chiunque intenda esporre tende esterne, che interessano il suolo pubblico, in tessuto, alla veneziana, o d'altro tipo, dovrà presentare apposita domanda al Comune, indicando la via, il numero civico dell'edificio, il numero e l'esatta posizione delle aperture che si intende munire di tenda.
- B. Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda dovranno essere indicati materiali, forme, colori, dimensioni, e sporgenze delle tende, ed il tutto supportato

da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un attento giudizio da parte degli organi comunali competenti.

Art. 11 – Caratteristiche essenziali delle tende

A. Salvo quanto previsto dal PGT o da altre regolamentazioni in materia, le tende in generale dovranno essere mobili, non dovranno determinare ostacolo di carattere viabilistico e neppure occultare la pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale e qualsiasi altra cosa destinata alla pubblica vista.

B. Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione, ed in tempo di pioggia o di vento non potranno rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio o pericolo.

C. Le tende e loro accessori devono avere l'orlo inferiore, sia frontale sia laterale, compresi frange ed ornamenti in genere, ad un'altezza non minore di m. 2.20 dal suolo.

D. Nell'autorizzazione sarà indicata la sporgenza massima consentita secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica.

E. Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia necessario dal pubblico interesse.

F. Le tende dei negozi dovranno essere riavvolte dopo l'orario di chiusura salvo se diversamente specificato nell'autorizzazione.

G. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 500,00 (p.m.r. Euro 100,00).

Art. 12 – Collocamento di insegne, cartelli, pubblicità luminosa o altri mezzi pubblicitari o forme di pubblicità

A. Salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada, chiunque intenda esporre insegne, cartelli, sorgenti o pubblicità luminose dovrà presentare apposita domanda agli uffici comunali competenti al fine di ottenere il rilascio della prescritta autorizzazione. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, al completo ripristino dello stato dei luoghi.

B. Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni, il numero e l'esatta posizione di ciò che si vuole realizzare, il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi comunali competenti.

C. E' vietato lasciare in sosta inoperosa sulle strade o in vista di esse veicoli procuranti pubblicità in conto terzi.

D. A quanto prescritto nel comma A, dovrà attenersi anche chi intenda effettuare pubblicità fonica all'esterno di pubblici esercizi, in tutti gli spazi ed aree pubbliche comprese strade, piazze, parcheggi, spiazzi, percorsi comunali.

E. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00 (p.m.r. Euro 150,00).

Art. 13 – Pubblicità su beni culturali o paesaggistici

A. Salvo quanto previsto dalle vigenti normative atte alla tutela dei beni culturali e del paesaggio è vietato, salvo autorizzazione, collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari sugli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, sulle coperture di ponteggi allestiti per lavori di conservazione di beni culturali.

B. Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti di avvisi od in genere, di

qualunque mezzo di pubblicità.

C. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 300,00 ad Euro 500,00 (p.m.r. Euro 350,00).

D. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, al completo ripristino dello stato dei luoghi o delle cose.

Art. 14 – Collocamento di sculture targhe, orologi o lapidi commemorative

A. Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, prima di collocare sculture commemorative, targhe, orologi o lapidi commemorative lungo strade, itinerari, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, richiamato quanto previsto dal comma (A) dell'art. 12 è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale,

B. Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni, il numero e l'esatta posizione di ciò che si vuole realizzare, il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi comunali competenti. L'Amministrazione Comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

C. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00 (p.m.r. Euro 150,00).

D. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, al completo ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 15 – Affissione manifesti e scritte sul patrimonio pubblico e privato. Tutela del decoro urbano

A. Fermo restando quanto disposto dagli artt. 635 e 639 del Codice Penale, al fine di tutelare la sicurezza urbana così come definita a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, è vietato incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni; effettuare scritte, disegni, figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, carbone o altra materia, i muri e le porte esterne degli edifici pubblici o privati, loro pertinenze, monumenti, colonnati, luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti, muri in genere, panchine, la sede stradale, marciapiedi, cartelli segnaletici e targhe con la denominazione delle strade o i numeri civici dei fabbricati, parapetti dei ponti, alberi e qualsiasi altro manufatto o infrastrutture, salva espressa autorizzazione in deroga.

B. Spostare le panchine dalla loro collocazione, così come le rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e velocità, attrezzature ed elementi d'arredo urbano in genere;

C. Collocare sui pali dell'illuminazione pubblica, paline semaforiche, alberi o altri manufatti pubblici o privati, volantini locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di esplicita autorizzazione;

D. Effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati dall'Autorità Comunale;

E. Stracciare sporcare, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici e danneggiare i quadri e le bacheche adibiti all'affissione;

F. Distribuire, riporre sui veicoli in sosta manifesti, opuscoli, foglietti ed altro materiale pubblicitario, informativo o divulgativo in genere fatto salvo i casi in cui vi è stata esplicita autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali.

G. La violazione dei precetti di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 200,00 ad Euro 500,00 (p.m.r. Euro 250,00).

H. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi (C), (D) ed (F) sono a carico del trasgressore e, in solido, del committente per ogni punto della distribuzione.

I. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

L. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti o imbrattamenti, con spese a carico del trasgressore.

Art. 16 – Festoni e luminarie

A. Sulle strade è vietato collocare addobbi, festoni, luminarie e simili, senza aver ottenuto conforme permesso dal competente ufficio od oltre i limiti temporali indicati nell'atto autorizzatorio medesimo.

B. La domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per la collocazione delle luminarie deve essere accompagnata da una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni che saranno utilizzati, norme di sicurezza.

C. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

D. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00 (p.m.r. Euro 150,00).

E. Ai trasgressori, per quanto previsto dal capo A, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata rimozione di quanto esposto e al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 17 – Manutenzione e messa in sicurezza degli edifici

A. Fermo restando quanto disposto dall'art. 677 del Codice Penale, quanto previsto dal vigente Codice della Strada e dai regolamenti vigenti presso il Comune, i proprietari degli edifici, a qualunque destinazione adibiti, sono tenuti ad assicurare il buono stato di conservazione degli stessi, allo scopo di garantire la pubblica incolumità:

a) i proprietari dei caseggiati sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione ed alla pulizia delle porte delle case, dei negozi, delle serrande, dei serramenti, delle tende esterne, l'androne e le scale, le inferriate, le recinzioni, ed ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista;

b) i tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da allontanare qualsiasi caduta di tegole, piastre, pietre od altro materiale qualunque, nonché evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone;

c) i proprietari o amministratori di stabili devono assicurare l'efficienza e la funzionalità dei canali di gronda e pluviali delle acque meteoriche e delle condutture presenti nell'edificio;

d) è vietato lo scarico diretto o indiretto dei pluviali sul suolo pubblico, salvo nei casi d'assenza d'apposita rete fognaria o d'impossibilità tecnica all'allacciamento della stessa;

e) essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dell'Autorità Comunale, sotto l'osservanza delle norme del vigente regolamento Edilizio;

f) i proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe, dei numeri civici ed hanno l'obbligo di provvedere ad estirpare l'erba lungo il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro dove non esistono i marciapiedi stessi. Devono altresì assicurare che fronde, rami, arbusti non debordino sulla sede stradale ad altezza inferiore a m.4;

g) i proprietari di manufatti o aree confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico devono curare che gli stessi o le recinzioni delle aree medesime, se esistenti, a delimitazione della proprietà privata, siano prive di sporgenze appuntite o taglienti o di fili spinati;

h) i proprietari o i locatari o i concessionari d'edifici devono provvedere alla pulizia ed alla manutenzione delle aree adibite a cortile, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio;

i) nell'atrio degli stabili deve essere affisso cartello indicante nominativo ed indirizzo dell'amministratore condominiale a cura dell'amministratore medesimo. Ove questo manchi o non sia previsto, i proprietari condomini sono tenuti ad affiggere un cartello indicante che nello stabile non esiste amministratore o comunque nominativo di persona cui fare riferimento per eventuali necessità;

l) i proprietari delle aree e degli edifici dismessi e/o abbandonati devono porre in sicurezza gli stessi garantendo, in particolare, la rimozione di rifiuti e sterpaglie ai fini igienici sanitari, la rimozione di ogni manufatto e/o veicolo eventualmente introdotti ai fini dell'insediamento, la recinzione ed inibizione all'accesso alle aree ed agli edifici interessati, anche mediante idonee misure di vigilanza.

B. Nel caso di inottemperanza all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, si procederà d'ufficio con addebito dei costi sostenuti a carico dei proprietari.

C. La Polizia locale, rilevata l'infrazione, inviterà il trasgressore ad adempiere, entro un congruo termine non inferiore a sette giorni, al rispetto del precetto di cui al presente articolo. Nei casi di urgenza, in relazione alla gravità del fatto, il termine imposto potrà essere minore. L'invito formale di cui sopra dovrà essere notificato al trasgressore.

D. Il trasgressore potrà presentare al Comando di Polizia Locale, motivata istanza tendente ad ottenere la concessione di un termine diverso da quello imposto.

E. Il Comando di Polizia Locale, valutate le ragioni esposte, potrà concederne un termine diverso. La mancata risposta è da intendersi come silenzio rifiuto.

F. Qualora, il trasgressore non ottemperi entro il termine imposto, all'invito di cui sopra, si applicheranno le sanzioni sotto riportate.

G. La violazione dei precetti di cui alle lettere a) c) d) f) h) i) del comma A, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 200,00 (p.m.r. Euro 50,00);

H. La violazione dei precetti di cui alle lettere b) e) g) l) del comma A, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00 (p.m.r. Euro 150,00).

Art. 18 – Ornamento esterno dei fabbricati

A. Gli oggetti d'ornamento come vasi da fiori e piante, gabbie da uccelli, sostegni per ombrelloni, gazebo, tende da sole, posti sulle finestre e sui balconi devono essere assicurati in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.

B. Nell'innaffiare vasi di fiori, siepi o piante posti su finestre o balconi o collocati all'esterno di abitazioni e per la manutenzione degli oggetti di cui sopra, è fatto obbligo di evitare cadute d'acqua o altro sul suolo pubblico, sui muri o sulle parti sottostanti del fabbricato. Dovranno pertanto essere adottate le necessarie precauzioni da parte degli interessati.

C. La violazione dei precetti di cui al comma (A) del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 500,00 (p.m.r. Euro 100,00).

D. La violazione dei precetti di cui al comma (B) del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 150,00 (p.m.r. Euro 50,00).

Art. 19 – Cura degli alberi e siepi

A. Salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada, i locatari o proprietari di stabili od aree prospicienti la pubblica via, hanno l'obbligo di tenere regolate le siepi "vive" in modo da non restringere e danneggiare le strade e di recidere i rami delle piante che si protendono oltre i limiti di proprietà, al fine di non restringere la transitabilità del marciapiede o della strada e di non nascondere la segnaletica stradale o comprometterne la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria.

B. Ai locatari o proprietari di stabili od aree prospicienti la pubblica via è imposto altresì, di provvedere nel più breve tempo possibile alla rimozione di alberi piantati in terreni laterali o ramaglie varie caduti sul piano stradale per effetto delle intemperie o per altre cause.

C. La Polizia Locale, rilevata l'infrazione, se il trasgressore non sarà presente sul posto dell'accertamento, farà proseguire il verbale di accertata violazione per la notifica al contravventore, al fine di adempiere entro un congruo termine non inferiore a sette giorni, al rispetto del precetto di cui al presente articolo. Nei casi di urgenza, in relazione alla gravità del fatto, il termine imposto potrà essere minore.

D. Qualora il trasgressore, non ottemperi, entro il termine imposto all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, si procederà senza ulteriore avviso alla esecuzione d'ufficio e le relative spese saranno poste a carico dell'inadempiente.

F. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 150,00 ad Euro 500,00 (p.m.r. Euro 150,00).

Art. 20 – Pulizia delle aree esterne agli stabili od aree prospicienti la pubblica via

A. I locatari o proprietari di stabili od aree prospicienti la pubblica via, al fine di evitare l'intasamento di tombini pozzetti o griglie siti sulla pubblica strada e per consentire la corretta transitabilità delle vie comunali hanno l'obbligo di:

a) provvedere allo sgombero di foglie (di qualsiasi forma o tipologia), fronde di piante o ramoscelli che per effetto delle intemperie o altra causa cadano al suolo lungo il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta ovvero di recinzione, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro dove non esistono i marciapiedi stessi.

B. La Polizia Locale, rilevata l'infrazione, se il trasgressore non sarà presente sul posto dell'accertamento, farà proseguire il verbale di accertata violazione per la notifica al contravventore, al fine di adempiere entro un congruo termine non inferiore a sette giorni, al rispetto del precetto di cui al presente articolo. Nei casi di urgenza, in relazione alla gravità del fatto, il termine imposto potrà essere minore.

C. Qualora il trasgressore, non ottemperi, entro il termine imposto all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, si procederà senza ulteriore avviso alla esecuzione d'ufficio e le relative spese saranno poste a carico dell'inadempiente.

D. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 150,00 (p.m.r. Euro 50,00).

Art. 21 – Pulizia dei terreni adiacenti l'alveo dei torrenti ruscelli. Prescrizioni e divieti

A. Gli affittuari o proprietari di terreni prospicienti l'alveo di torrenti o ruscelli siti nel territorio Comunale, al fine di evitarne l'ingorgo ovvero l'intasamento o il libero defluire delle acque hanno l'obbligo di:

a) provvedere al taglio dell'erba o verde in genere per almeno metri 3 antecedenti l'alveo stesso;

b) allo sgombero di foglie (di qualsiasi forma o tipologia), fronde di piante rami o ramoscelli che per effetto delle intemperie o altra causa cadano al suolo nelle immediate vicinanze dell'alveo stesso.

B. Agli affittuari o proprietari di terreni prospicienti l'alveo di torrenti o ruscelli siti nel territorio Comunale, è vietato:

a) depositare, ammassare risultanze del taglio di siepi, arbusti rami, alberi per almeno metri 5 antecedenti l'alveo stesso;

C. Nel caso venga posto in essere il taglio di piante prospicienti l'alveo dei torrenti o ruscelli, le risultanze di quanto tagliato, non devono restare all'interno o nelle immediate vicinanze dell'alveo stesso ma dovranno essere prontamente rimosse a cura dell'operatore.

D. Vigè in tutto il territorio Comunale, il divieto di deposito o l'ammasso di erba, foglie fronde rami, parti di albero o alberi sulle sponde o negli alvei dei torrenti o ruscelli.

E. La Polizia Locale, rilevata l'infrazione, se il trasgressore non sarà presente sul posto dell'accertamento, farà proseguire il verbale di accertata violazione per la notifica al contravventore, al fine di adempiere entro un congruo termine non inferiore a sette giorni, al rispetto del precetto di cui al presente articolo. Nei casi di urgenza, in relazione alla gravità del fatto, il termine imposto potrà essere minore.

F. Qualora il trasgressore, non ottemperi, entro il termine imposto all'obbligo di pulizia o di ripristino dello stato dei luoghi, si procederà senza ulteriore avviso alla esecuzione d'ufficio e le relative spese saranno poste a carico dell'inadempiente.

G. La violazione dei precetti di cui alle lettere a) e b) del comma A, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 200,00 (p.m.r. Euro 50,00);

H. La violazione del precetto di cui alla lettera a) del comma B, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00 (p.m.r. Euro 100,00).

I. La violazione del comma C comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00 (p.m.r. Euro 150,00).

L. La violazione del comma D comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 200,00 ad Euro 500,00 (p.m.r. Euro 250,00).

Art. 22 – Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro

A. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare fastidio o disagio o essere motivo di indecenza o ribrezzo.

B. Fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei regolamenti comunali di igiene e smaltimento dei rifiuti, è fatto divieto a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato.

C. E' fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro a luoghi pubblici e a private dimore.

D. E' vietato esporre ferite o mutilazioni di persone o animali o immagini delle stesse, suscitando ribrezzo; è vietato inoltre esporre oggetti o immagini crudeli, scene di violenza e simili, che possano ingenerare paura, ribrezzo o angoscia.

E. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00 (p.m.r. Euro 150,00).

Art. 23 – Comportamenti contrari all'igiene, al decoro urbano e al quieto vivere

A. Fatto salvo quanto previsto dalle norme penali e civili vigenti, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:

a) compiere atti di pulizia personale o soddisfare naturali esigenze che possano offendere la pubblica decenza;

b) esporsi in costumi indecorosi, circolare privi di abiti, a torso nudo al di fuori dell'ambito balneare;

c) gettare nel lago, nelle spiagge, nell'alveo dei torrenti nelle fontane e vasche pubbliche, oltreché nelle pubbliche vie, nelle griglie e pozzetti atti alla raccolta delle acque meteoriche pietre, detriti e qualsiasi materia solida o liquida;

d) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, ne attingerla con tubi od altri espedienti;

e) gettare rifiuti, imbrattare le fioriere anche mobili;

f) esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati. La Polizia Locale può allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate, può far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati;

g) ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque;

h) occupare spazi pubblici o a fruizione collettiva, nonché assumere qualsiasi comportamento che risulti contrario alla pubblica decenza o al decoro urbano, che rechi molestia alla cittadinanza e turbi il diritto alla quiete e alla sicurezza sociale;

i) mendicare o raccogliere firme con questua nelle strade pubbliche o ad uso pubblico recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, a causa di oggetti depositati, di animali al seguito, del comportamento fastidioso o pericoloso adottato, come sdraiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo alle persone presenti presso le abitazioni, provocando disturbo ai passanti sui marciapiedi, sulle strade, luoghi di culto, cimiteri e sfruttando le circostanze di gravidanza o la presenza di animali; avvicinarsi ai veicoli in circolazione per vendere merci, offrire servizi quali la pulizia o lavaggio di vetri o fari o altre parti dei veicoli;

j) suonare o cantare recando disturbo;

k) vendere o offrire merci o servizi con grida o altri comportamenti molesti;

l) dare da mangiare a cani e gatti randagi, piccioni e colombi o altri animali, fatte salve le disposizioni previste dalle singole ordinanze e regolamenti;

m) spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani.

Il Sindaco può stabilire, con propri provvedimenti, ulteriori specifici divieti in relazione a luoghi di particolare pregio artistico ovvero per particolari situazioni di ordine pubblico.

B. E' consentito, salvo esplicito divieto girare o sostare a torso e/o piedi nudi in parchi giardini aree verdi e su tutte le spiagge o rive fronte lago.

C. Il topless è comunque vietato nelle aree pubbliche compresi i parchi giardini aree verdi e su tutte le spiagge o rive fronte lago.

D. La violazione dei precetti di cui alle lettere a) c) d) e) f) g) m) del comma A, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 150,00 ad Euro 500,00 (p.m.r. Euro 200,00);

E. Ai trasgressori, per quanto previsto dal capo A, dei precetti sopra citati, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

F. La violazione dei precetti di cui alle lettere b) h) i) j) k) l) del comma A comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00 (p.m.r. Euro 100,00);

G. Per le violazioni relative all'impiego di animali per attività di questua si applicano le sanzioni previste dall' art. 122 a) in relazione all'art. 105 c. 2b) della L.R. 30 dicembre 2009 n. 33 Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Sanità.

Art. 24 – Battitura e spolveramento di panni e tappeti

A. E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili..

B. E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione condominiale.

C. Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

D. La violazione del presente articolo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 300,00 (p.m.r. Euro 50,00).

Art. 25 – Lavatura ed esposizione di biancheria

A. La lavatura della biancheria, di panni e simili, non è permessa sulle aree pubbliche, siano esse vie, piazze o parchi, o fuori dai locali o aree private.

B. E' vietato far vedere, distendere ed appendere biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi o

poggioli prospicienti vie pubbliche e i luoghi aperti al pubblico.

C. La violazione del presente articolo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 300,00 (p.m.r. Euro 50,00).

Art. 26 – Depositi in proprietà privata

A. Fatta salva ogni autorizzazione prevista dalle vigenti norme di diritto pubblico, è vietato nelle aree private visibili dallo spazio pubblico il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro del territorio, all'igiene pubblica e possa costituire pericolo per la collettività.

B. È comunque vietato utilizzare balconi, terrazze e giardini visibili dalla pubblica via come deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di circostanze eccezionali ed a condizione che i luoghi vengano ripristinati nel più breve tempo possibile.

C. La Polizia Locale, rilevata l'infrazione, se il trasgressore non sarà presente sul posto dell'accertamento, farà proseguire il verbale di accertata violazione per la notifica al contravventore, al fine di adempiere entro un congruo termine non inferiore a sette giorni, al rispetto del precetto di cui al presente articolo. Nei casi di urgenza, in relazione alla gravità del fatto, il termine imposto potrà essere minore.

D. Qualora il trasgressore, non ottemperi, entro il termine imposto all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, si procederà senza ulteriore avviso alla esecuzione d'ufficio e le relative spese saranno poste a carico dell'inadempiente.

E. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00 (p.m.r. Euro 150,00).

Art. 27 – Capanni ed orti – Ripostigli casette da giardino, chioschi, pergolati

A. In tutto il territorio comunale, visibili da luogo pubblico, è vietato costruire, realizzati con materiali di risulta, recinzioni e simili con caratteristiche di stabilità o in precario, capanni di qualsiasi specie, ricoveri per animali.

B. Negli appezzamenti di terreno privati adibiti esclusivamente alla coltura è consentita la realizzazione di un solo capanno per usi relativi alle coltivazioni, fatte salve le norme per l'edificazione, la tutela ambientale e paesaggistica. Al fine di poter adeguatamente valutare da parte degli organi comunali competenti il rispetto della agevolazione sopra citata, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni e l'esatta posizione di ciò che si vuole realizzare.

C. Sui terreni privati adibiti a giardini è consentita la realizzazione di un solo ripostiglio, casetta da giardino, chiosco, pergolato per usi relativi al giardino ovvero per l'ornamento del luogo, fatte salve le norme per l'edificazione, la tutela ambientale e paesaggistica. Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni, il numero e l'esatta posizione di ciò che si vuole realizzare, il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi comunali competenti

D. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione delle procedure previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e successive modifiche e da quanto prescritto dal PGT Comunale.

Art. 28 – Fumi ed esalazioni

A. Fatte salve le disposizioni normative regolamentanti attività produttive e commerciali, salvo quanto previsto dal Regolamento Locale D'Igiene e salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico è vietato provocare fumi o esalazioni che arrechino danno o molestie.

B. Coloro che, per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che necessariamente determina fumo, odori nauseanti o molesti, debbono essere preventivamente autorizzati dai competenti Uffici comunali.

C. E' comunque vietato:

a) eseguire le operazioni suddette su luogo pubblico;

b) compiere le stesse operazioni, preventivamente autorizzate, senza osservare le necessarie cautele, imposte dalla legge, dalla buona tecnica o dall'Autorità sanitaria.

c) sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia

C. E' vietato altresì bruciare sterpi, o rifiuti da giardinaggio o altro materiale in luogo pubblico ovvero all'interno delle proprietà private.

D. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 200,00 ad Euro 500,00 (p.m.r. Euro 250,00).

E. Oltre alla sanzione amministrativa, ai trasgressori, è fatto obbligo di interrompere immediatamente quanto posto in essere e nel caso venga impiastricciato il suolo pubblico, devono provvedere a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

F. Qualora il trasgressore, non ottemperi immediatamente, all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, si procederà senza ulteriore avviso alla esecuzione d'ufficio e le relative spese saranno poste a carico dell'inadempiente.

Art. 29 – Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

A. I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, in particolari casi, su richiesta dell'A.C. dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

B. La stessa disposizione potrà essere estesa anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.

C. La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

D. E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali da punta o da taglio che possano costituire pericolo per i passanti. Le stesse recinzioni devono comunque essere prive di sporgenze acuminate o taglienti.

E. La Polizia Locale, rilevata l'infrazione, se il trasgressore non sarà presente sul posto dell'accertamento, farà proseguire il verbale di accertata violazione per la notifica al contravventore, al fine di adempiere entro un congruo termine non inferiore a sette giorni, al rispetto del precetto di cui al presente articolo. Nei casi di urgenza, in relazione alla gravità del fatto, il termine imposto potrà essere minore.

F. Ai trasgressori, per quanto previsto dal capo D, dei precetti sopra citati, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediato ripristino dei luoghi o cose.

G. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00 (p.m.r. Euro 150,00).

Art. 30 – Delimitazione d'area di sosta privata

A. Le aree di sosta private possono, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, essere segnalate mediante idonea segnaletica stradale verticale e orizzontale in conformità alle vigenti norme in materia.

TITOLO III NETTEZZA PUBBLICA

Art. 31 – Disposizioni di carattere generali

A. Le piazze, le strade, i vicoli i portici è generalmente tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti e sgomberi di qualsiasi materiale.

B. In particolare è proibito, gettare od accumulare sulle aree pubbliche rifiuti di ogni genere compresi rami, foglie provenienti da luoghi privati. Questo è consentito nelle aree adibite alla raccolta dei rifiuti solo nei giorni stabiliti secondo il calendario che l'Amministrazione Comunale renderà noto con congruo anticipo alla popolazione.

C. Ai trasgressori oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto l'obbligo di provvedere all'immediata remissione in pristino.

D. Le aree di vendita, pubblica o di uso pubblico, devono essere mantenute pulite dai rispettivi rivenditori ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti.

E. La raccolta deve avvenire nell'arco di tutto l'orario di apertura dell'esercizio.

F. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., che producono rifiuti, sono tenuti a comunicare al Comune e alla società concessionaria del servizio, con congruo anticipo, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.

G. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita entro un'ora dal termine della manifestazione. Gli eventuali oneri straordinari

sostenuti dall'ente e/o società concessionaria del servizio, in tali occasioni, sono a carico dei promotori delle manifestazioni.

H. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00 (p.m.r. Euro 150,00).

I. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è posto in carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 32 – Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi

A. Le operazioni di pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi o le abitazioni devono essere effettuate senza recare intralcio alla circolazione ed evitando qualsiasi pericolo e fastidio per la cittadinanza.

B. Ai proprietari o ai gestori d'attività commerciali, anche nei periodi in cui l'esercizio non è in attività, è fatto obbligo di provvedere alla pulizia delle vetrine, soglie, ingressi, aree pubbliche concessionate al fine di garantire comunque adeguato decoro all'area.

C. In relazione all'obbligo di pulizia di cui al capo (B), la Polizia Locale, rivelata l'infrazione, inviterà il trasgressore ad adempiere, entro un congruo termine non inferiore a sette giorni, al rispetto del precetto di cui al presente articolo. Nei casi di urgenza, in relazione alla gravità del fatto, il termine potrà essere minore. L'invito formale di cui sopra dovrà essere notificato al trasgressore.

D. Il trasgressore, potrà presentare, al Comando di Polizia Locale, motivata istanza tendente ad ottenere la concessione di un termine diverso da quello imposto.

E. Il Comando di Polizia Locale, valutate le ragioni esposte, potrà concedere un termine diverso. La mancata risposta è da intendersi come silenzio rifiuto.

F. Qualora, il trasgressore non ottemperi entro il termine imposto, all'invito di cui sopra, , si procederà senza ulteriore avviso alla esecuzione d'ufficio e le relative spese saranno poste a carico dell'inadempiente.

G. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 500,00 (p.m.r. Euro 100,00).

Art. 33 – Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

- A. I proprietari e gli inquilini di case, gli amministratori di condominio, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio sul marciapiede e per la parte di marciapiede d'accesso dalla strada alle abitazioni, ai negozi, laboratori, pubblici esercizi ed agli altri edifici o dalla sede stradale fino agli accessi predetti.
- B. Nel caso di formazione di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente devono provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio.
- C. In caso di abbondanti nevicate, il Responsabile del Servizio potrà ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.
- D. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.
- E. La neve deve essere ammassata ai margini della carreggiata avendo cura di non ostruire il libero passaggio dei veicoli, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti o gettare o spargere acqua che possa gelare.
- F. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
- G. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 500,00 (p.m.r. Euro 100,00).**

Art. 34– Divieto di lavatura e riparazione veicoli

- A. E' proibito in luoghi pubblici o aperti al pubblico lavare i veicoli o cose personali in genere, segare e spaccare legna, effettuare le riparazioni di veicoli, salvo quelle di piccole entità o determinate da forza maggiore, e qualsiasi tipo artigianale in genere.
- B. . La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 500,00 (p.m.r. Euro 100,00).**
- C. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 35– Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

- A. E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa d'intasamento, nonché introdurre spazzature delle caditoie destinate allo scolo delle acque.
- B. I proprietari degli edifici devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersioni sul suolo pubblico.
- C. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 500,00 (p.m.r. Euro 100,00).**

Art. 36– Scarichi nei fossi e nei canali

- A. Salve le immissioni previste dagli appositi regolamenti e debitamente autorizzate, in tutto il territorio comunale, è vietato versare o immettere, anche occasionalmente, liquidi, liquami, materie di qualsiasi specie, nei fossi e corsi d'acqua naturali.
- B. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 500,00 (p.m.r. Euro 100,00).**

Art. 37– Strade campestri e vicinali

A. Le strade campestri e vicinali, devono essere mantenute dai proprietari e dagli affittuari dei fondi confinanti, in perfetta efficienza; le stesse devono essere mantenute libere da ogni ostacolo.

B. La Polizia Locale, rilevata l'infrazione, se il trasgressore non sarà presente sul posto dell'accertamento, farà proseguire il verbale di accertata violazione per la notifica al contravventore, al fine di adempiere entro un congruo termine non inferiore a sette giorni, al rispetto del precetto di cui al presente articolo. Nei casi di urgenza, in relazione alla gravità del fatto, il termine imposto potrà essere minore.

C. Qualora il trasgressore, non ottemperi, entro il termine imposto all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, si procederà senza ulteriore avviso alla esecuzione d'ufficio e le relative spese saranno poste a carico dell'inadempiente.

D. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 500,00 (p.m.r. Euro 100,00).

Art. 38– Pattumiere e recipienti con rifiuti - Conferimento

A. Fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento d'Igiene e da quanto indicato dall'Amministrazione Comunale per la disciplina dei servizi di ritiro, raccolta e smaltimento dei rifiuti:

a) è vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici assimilati agli urbani o comunque immondizie.

b) nelle aree appositamente attrezzate, potranno essere conferiti i rifiuti esclusivamente nel giorno del ritiro e nella fascia oraria indicata.

c) i rifiuti solidi urbani domestici dovranno essere depositati a mezzo di idonei sacchi chiusi unicamente dentro gli appositi contenitori (cassonetti, bidoni e simili) con divieto di deposito al piede degli stessi. Qualora il deposito risulta impossibile dentro un dato contenitore perché saturo, deve essere effettuato all'interno di un altro contenitore a prescindere dalla distanza di questi. Gli utenti dovranno assicurarsi che

dopo l'introduzione dei propri rifiuti il coperchio o l'equipollente sistema di chiusura del cassonetto rimanga ben congiunto.

d) è fatto divieto il deposito di sostanze che in qualsiasi modo possono determinare danni al contenitore dei rifiuti (ad es. ceneri calde, mozziconi di sigarette non totalmente spenti , ecc.). E' altresì vietato introdurre materiali provenienti da demolizioni, sassi, terra e carogne di animali.

e) è fatto divieto di spostare o manomettere i contenitori per la raccolta dei rifiuti.

B. La violazione dei precetti di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00 (p.m.r. Euro 150,00).

C. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa , è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

TITOLO IV PARCHI E GIARDINI

Art. 39 – Giardini e parchi pubblici – Divieti e limitazioni

A. Nei giardini e parchi pubblici, su terreni agricoli e boschivi, è fatto divieto di :

a) percorrere la parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, eccettuate le carrozzelle per bambini e per malati e portatori di handicap, biciclette e veicoli giocattolo per bambini;

b) camminare sugli spazi erbosi, quando è espressamente vietato;

- c) cogliere fiori e tagliare erbe, guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo fontanelle, pavimenti, prati, fiori, alberi, arbusti e siepi;
 - d) rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto al riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi,
 - e) utilizzare in qualsiasi modo o per qualsivoglia ragione attrezzature e impianti destinati al gioco dei bambini quando si sia superato il limite di età stabilito per l'uso degli stessi reso edotto da appositi cartelli agli ingressi dei parchi;
 - f) molestare la fauna esistente in parchi o giardini pubblici o aree verdi destinate allo stesso fine;
 - g) trattenersi o introdursi nei parchi o giardini pubblici, o in altro luogo aperto al pubblico, dopo l'orario di chiusura;
 - h) guastare o smuovere i sedili o le panchine, sedersi sugli schienali delle panchine e appoggiare i piedi sul piano delle stesse, dormire o restare sdraiati impedendo l'utilizzo ad altre persone;
 - i) nei parchi o giardini pubblici fronte lago è vietata qualsiasi forma di pesca, o di tuffarsi a lago anche utilizzando per tale scopo i muri, parapetti, le ringhiere o altre opere mobili o immobili ivi presenti;
 - j) introdurre qualsiasi veicolo, ciclomotori, e motocicli, anche se spinti a mano;
 - k) il transito motorizzato ad eccezione dei mezzi autorizzati per la conduzione degli impianti pubblici, delle forze di polizia, dei mezzi di soccorso;
 - l) nei Centri Sportivi Comunali è vietato introdurre biciclette, ciclomotori, motocicli e veicoli in genere.
- B. La violazione dei precetti di cui alle lettere a) b) c) d) e) f) g) h) k) l) del comma A, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 200,00 (p.m.r. Euro 50,00);**
- C. La violazione dei precetti di cui alla lettera i) del comma A, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 200,00 ad Euro 500,00 (p.m.r. Euro 250,00);**

Art. 40 – Ulteriori divieti – Autorizzazioni particolari

- A. Nei giardini e parchi pubblici, oltre a quanto stabilito dal precedente articolo, sono vietate di norma, manifestazioni e spettacoli.
- B. L'Autorità comunale può autorizzare lo svolgimento nei giardini e parchi pubblici di manifestazioni, attività e spettacoli che siano riconosciuti di particolare interesse.
- C. Oltre a quanto stabilito dal precedente articolo, in tutto il territorio comunale adiacente il lago è vietato tuffarsi anche utilizzando per tale scopo i muri, parapetti, le ringhiere o altre opere mobili o immobili ivi presenti;

- D. La violazione al presente articolo di cui ai commi A e B comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00 (p.m.r. Euro 150,00).**
- E. La violazione al presente articolo di cui al comma C comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 200,00 ad Euro 500,00 (p.m.r. Euro 250,00).**

TITOLO V CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 41 – Circolazione di animali

- A. Fatto salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada, non è permesso far transitare nel territorio comunale mandrie, greggi e gruppi di animali, anche se ammaestrati senza preventiva comunicazione ed esplicita autorizzazione da parte della Polizia Locale.

B. Gli animali pericolosi, anche se ammaestrati o non domestici, non potranno essere introdotti nel territorio comunale se non mediante quelle precauzioni con le quali si è impedita la fuga e ogni pericolo di danno alle persone.

C. E' vietata, per le vie cittadine, la circolazione per esposizione o mostra di animali pericolosi non rinchiusi nelle apposite gabbie.

D. E' vietata l'equitazione nel centro abitato e sulle strade di primaria viabilità.

E. E' vietato lasciare vagare ed abbandonare qualsiasi specie d'animali sulle aree pubbliche.

F. I detentori di animali devono evitare che questi rechino disturbo e danno alle persone e alle cose.

G. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00 (p.m.r. Euro 100,00).

Art. 42 – Diritti degli animali – Maltrattamento degli animali

A. Si richiama la Legge 4 novembre 2010 n. 201 e gli artt. 105,109, 110, 111, 1113, 115, 116 e 122 della L.R. n. 33/2009 Testo Unico delle Leggi Regionali in Materia di Sanità.

Art. 43 – Custodia dei cani e degli altri animali

A. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 105,109, 110, 111, 1113, 115, 116 e 122 della L.R. n. 33/2009 Testo Unico Delle Leggi Regionali in Materia di Sanità, chiunque detiene o possiede a qualsiasi titolo un animale è responsabile della sua custodia e dovrà vigilare , in ogni circostanza , su di esso.

B. I cani a custodia d'abitazioni, fabbricati o giardini dovranno essere opportunamente segnalati con cartelli ben visibili collocati al limite della proprietà ed essere tenuti in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica o molestie alle persone che transitano sulla pubblica via.

C. All'interno delle proprietà, i cani di grossa taglia e di natura violenta devono essere custoditi in modo che non possono recare danno alle persone.

D. Tutti gli animali, specialmente negli stabili in condominio, dovranno inoltre essere sempre tenuti ed accuditi in modo da non causare molestie comprese la caduta d'escrementi, peli o altro sui balconi o ambienti sottostanti, negli spazi d'uso comune o sul suolo pubblico.

E. Il proprietario di animali dovrà rispettare i cartelli "E' vietato introdurre animali" o simili, ovunque siano apposti (strade, negozi, locali pubblici, giardini, ecc.). Il divieto non si applica ai non vedenti accompagnati da cani guida e i cani di cui all' art. 45 comma D lettera c.

F. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00 (p.m.r. Euro 150,00).

Art. 44 – Colombi e Piccioni

A. Ai fini della tutela del decoro e dell'igiene urbana, il Sindaco, nella sua qualità d'autorità sanitaria può disporre l'adozione di idonei provvedimenti atti ad allontanare o limitare la popolazione dei piccioni o colombi in ambito urbano (es. installazione dissuasori, chiusura anfratti, ecc.).

B. Nel territorio comunale è vietato somministrare o abbandonare cibo per piccioni o colombi.

C. Inoltre i proprietari di immobili devono provvedere alla chiusura di accessi a parti dell'edificio, in particolare abbaini e soffitte, utilizzati dai volatili per la nidificazione.

D. La violazione al precetto di cui alla comma B del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00 (p.m.r. Euro 100,00).

Art. 45 – Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 110,111. e 122 della L.R. n. 33/2009 Testo Unico delle Leggi Regionali in Materia di Sanità:

A. i cani non possono circolare liberamente fuori dall'abitazione del proprietario o detentore se non accompagnati al guinzaglio che non deve avere misura superiore a mt. 1,50 fatte salve le aree che potranno essere individuate ed all'uopo segnalate dal Comune.

B. il proprietario detentore del cane deve portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta degli operato delle Forze dell'Ordine o della Polizia Locale.

C. il proprietario detentore deve sempre affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente e deve assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

D. Possono essere tenuti senza guinzaglio:

a) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, anche per esercitazioni;

b) i cani da pastore quando accompagnano il gregge o lo vigilano;

c) i cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.

E. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00 (p.m.r. Euro 150,00).

Art. 46 – Imbrattamento causato da animali

A. I proprietari d'animali o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli escrementi degli animali sul luogo pubblico o aperto al pubblico.

B. E' fatto obbligo, per coloro che conducono animali sul suolo pubblico, di tenere idonei strumenti per il pronto recupero dei loro escrementi e di usarli all'occorrenza.

C. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico.

D. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00 (p.m.r. Euro 100,00).

Art. 47 – Divieti

A. E' vietato domare, tosare, ferrare, foraggiare e lavare animali o gabbie di custodia sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

B. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 500,00 (p.m.r. Euro 100,00).

C. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico.

Art. 48 – Norme di rinvio

A. Per i casi sospetti di rabbia od altre malattie si applicano le norme in vigore e relative ai servizi veterinari dell'A.S.L.

B. Per la prevenzione del randagismo si applicano le norme di legge previste in materia.

TITOLO VI QUIETE PUBBLICA

Art. 49 – Norme ed orari per le attività rumorose

- A. Chi esercita un'arte, mestiere o industria, nonché attività rumorose e chiunque voglia attivare laboratori o depositi, oltre all'osservanza delle norme in materia deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia al vicinato.
- B. E' fatto obbligo per chiunque di rispettare i valori di emissioni ed immissioni acustiche previste dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale.
- C. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 400,00 (p.m.r. Euro 100,00).**

Art. 50 – Suono delle campane

- A. Il suono delle campane è proibito dalle ore 22.00 alle ore 6:00 con eccezione della notte di Pasqua e Natale ed altre particolari festività religiose.
- B. Nelle altre ore il suono dovrà essere regolato in modo da non disturbare la pubblica quiete.
- C. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 150,00 (p.m.r. Euro 50,00).**

Art. 51 – Rumori fastidiosi

- A. Nelle piazze e nelle vie, sia di giorno, sia di notte, sono considerati rumori fastidiosi e come tali sono vietati: le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, l'uso di apparecchio radio-stereo e simili ad alto volume nonché l'impiego di strumenti musicali anche improvvisati.
- B. L'amministrazione può concedere deroghe per particolari manifestazioni o in speciali ricorrenze.
- C. E' vietato provocare lo scoppio di petardi, mortaretti e simili che arrechino disturbo o molestie.
- D. E' vietato ai conducenti di veicoli provare sulle strade pubbliche il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o provocare rumori, scoppi e rumori eccessivi ed inutili.
- E. E' vietato l'uso di spari al fine di allontanare gli animali dai campi seminati e/o coltivati.
- F. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00 (p.m.r. Euro 100,00).**

Art. 52 – Venditori, suonatori e mestieri ambulanti

- A. Sono vietate, in quanto contrarie alla pubblica quiete, le grida e la pubblicità fonica dei rivenditori di merci in genere, anche all'interno di locali aperti al pubblico e nei cortili privati.
- B. Gli esercenti i mestieri di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore, artista di strada e simili dovranno sempre sottostare alle disposizioni che saranno loro eventualmente impartite dalla Polizia Locale, anche oralmente ed anche nel corso della loro esibizione, ai fini della salvaguardia della quiete pubblica.
- C. In ogni caso, i predetti soggetti non dovranno costituire, con la loro attività, intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, ostacolare l'accesso ad edifici ed esercizi commerciali, non dovranno sporcare o imbrattare in qualunque modo, il suolo pubblico, non dovranno costituire pericolo per l'incolumità delle persone e dovranno avere cura, al termine della loro attività, di rimuovere tutto ciò che è servito allo svolgimento della stessa.

D. I predetti soggetti non potranno chiedere il pagamento di biglietti e/o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la loro esibizione.

E. Nel caso in cui sottraggano spazio all'uso pubblico in maniera non estemporanea, dovranno chiedere l'autorizzazione per l'occupazione del suolo.

F. Le esibizioni musicali e/o canore sono consentite purché non venga arrecato disturbo e purché le emissioni sonore non superino i decibel consentiti dalla normativa vigente.

G. Sul territorio comunale è vietata l'attività di elemosina in cambio dell'attività di lavaggio vetri.

H. E', inoltre, vietata sull'area pubblica l'attività di cartomante o similari.

I. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00 (p.m.r. Euro 150,00).

Art. 53 – Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumore

A. Dalle ore 20:00 alle ore 7:00 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate contenute in casse, bidoni, bottiglie, devono effettuarsi con la massima cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica. Il trasporto di lastre, spranghe metalliche e simili deve essere effettuato usando gli accorgimenti necessari per attutire quanto più possibile il rumore.

B. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 400,00 (p.m.r. Euro 150,00).

Art. 54 – Uso di segnalazioni sonore

A. I dispositivi di allarme acustici antifurto, ovunque collocati (abitazioni, negozi, veicoli, ecc.), devono essere intervallati e non possono superare in ogni caso la durata di tre minuti continuativi e, in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

B. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno ed in modo ben visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

C. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 400,00 (p.m.r. Euro 100,00).

TITOLO VII SICUREZZA PUBBLICA ED URBANA

Art. 55 – Sostanze liquide, esplosive, infiammabili e combustibili

A. Salvo quanto espressamente previsto dalla normativa in materia è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della vendita senza le prescritte autorizzazioni. Tali autorizzazioni sono altresì necessarie per i depositi di gas, di petrolio e liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di legge.

B. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 150,00 ad Euro 500,00 (p.m.r. Euro 150,00).

Art. 56 – Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

A. I depositi e i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nonché tutte le norme vigenti riguardanti la materia.

Art. 57 – Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici

A. Nelle pertinenze delle case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibile strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini purché abbiano soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

B. E' vietato costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta stracci e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

C. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, tali da impedire la caduta di incentivi infiammabili.

D. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 150,00 ad Euro 500,00 (p.m.r. Euro 150,00).

Art. 58 – Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere

A. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza autorizzazione di Pubblica Sicurezza rilasciata dall'Autorità competente, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

B. E' assolutamente vietato:

a. l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;

b. gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi o altri oggetti accesi;

c. fornire di alcool, petroli e benzine, le lampade e i fornelli, motori e simili, mentre sono accesi o in vicinanza di fiamme libere;

d. accendere fuochi in tutto il territorio comunale.

C. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 150,00 ad Euro 300,00 (p.m.r. Euro 150,00).

Art. 59 – Trasporto di oggetti pericolosi

A. Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, d'igiene e sanità, il trasporto di materiale di facile dispersione, come calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti o latro deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersione sul suolo o nell'aria.

C. Il trasporto su veicoli di bottiglie e recipienti di vetro in genere deve essere effettuato con apposite coperture o idoneo mezzo predisposto al fine di evitare la caduta del carico sul suolo pubblico.

D. E' vietato altresì far rotolare o trascinare oggetti metallici o pesanti come botti, cerchi e simili, che possono comunque danneggiare il suolo pubblico o causare intralcio e pericolo alla circolazione stradale:

E. E' in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine strumenti taglienti.

F. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00 (p.m.r. Euro 150,00).

G. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 60 – Protezione da schegge, lavori artigianali e verniciatura manufatti

A. I marmisti, muratori o operai in genere, quando lavorano sul suolo pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico devono provvedere al collocamento di idoneo riparo per assolutamente impedire che le schegge offendano i passanti e che il lavoro sia causa di danno al pubblico e intralcio alla circolazione.

B. I responsabili di qualsiasi attività che si svolge sul suolo pubblico dovranno adottare apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o di pericolo nei confronti dei passanti o della cittadinanza.

C. Quando sono dipinti o verniciati di fresco, i manufatti in genere e quando altro soggetto al pubblico uso o in prossimità dei luoghi di pubblico transito, devono essere ben segnalati al fine di evitare che i passanti siano insudiciati:

D. I titolari delle imprese sono ritenuti responsabili in via solidale con gli esecutori delle opere.

E. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 150,00 ad Euro 500,00 (p.m.r. Euro 150,00).

F. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 61 – Getto di Cose

A. E' proibito gettare da ponti di lavoro e dall'interno di stabili, materiali di demolizione o di spendere polvere che possa arrecare molestia o altro, senza l'adozione di idonee cautele.

B. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 150,00 ad Euro 500,00 (p.m.r. Euro 150,00).

C. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 62 – Ordini di riparazione

A. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, e da quanto previsto dalle norme vigenti sancite dal Codice Penale e dal Codice della Strada qualora un edificio o parte di esso minacci rovina su suolo pubblico o suolo privato ad uso pubblico creando per la pubblica incolumità, il Sindaco provvederà con ordinanza impartendo al proprietario le disposizioni opportune affinché siano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi.

B. Se il proprietario non si attiverà ad eseguire quanto prescritto nei termini stabiliti, il Sindaco provvederà a fare eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

Art. 63 – Manutenzione di aree di pubblico transito

A. Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura del proprietario, il quale deve comunque provvedere ad un'adeguata segnalazione, del guasto o della rottura, alla cittadinanza utente.

B. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 400,00 (p.m.r. Euro 100,00).

Art. 64 – Esposizione sulle pubbliche vie

A. Chi intende attivare un'esposizione di qualsiasi genere, anche in locali privati prospicienti vie e piazza pubbliche, deve munirsi di apposita autorizzazione.

B. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 200,00 (p.m.r. Euro 100,00).

Art. 65 – Atti contrari alla sicurezza

A. Salvo quanto previsto dalle leggi e dal vigente Codice della Strada, è vietato tenere qualsiasi comportamento che costituisca pericolo per la propria ed altrui incolumità. In particolare è vietato:

a) effettuare, fuori dai luoghi pubblici a ciò destinati, pratiche sportive o ricreative pericolose, per l'incolumità delle persone e delle cose;

b) sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, di chiese quando ciò costituisca intralcio o pericolo;

c) immergersi nelle fontane e nelle vasche pubbliche o farne uso improprio;

d) in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sugli alberi, cancelli, recinzioni, paline, transenne e simili, sui pali della pubblica illuminazione, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti;

e) collocare o esporre anche temporaneamente in aree pubbliche o di pubblico passaggio oggetti taglienti o comunque pericolosi per la pubblica incolumità senza adottare le relative cautele;

f) incatenare o fissare alla segnaletica ed agli impianti stradali o di arredo urbano in genere, velocipedi, ciclomotori, motocicli, veicoli a braccia e simili laddove creino intralcio; si provvederà, in assenza del proprietario del mezzo, alla rimozione del veicolo, forzando gli eventuali sistemi usati. In caso di mancato recupero del veicolo, da parte dell'avente diritto, si applicheranno le norme vigenti sui veicoli abbandonati o rifiuti;

g) lanciare generi alimentari, schiuma o materiali vari in grado comunque di arrecare danno ai beni del patrimonio comune o di offendere la persona, lodarne gli abiti o recare danni a beni di sua disponibilità;

h) tenere in opera pozzi o cisterne le cui bocche o sponde non siano munite di idoneo parapetto di chiusura o ripari comunque idonei a impedire che vi cadano persone, animali, oggetti in genere;

i) sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetto senza osservare le opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone;

j) usare o manomettere, quanto non rientri nei poteri e funzioni delle persone che pongono in essere tale comportamento, gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso;

k) recare guasti alle lampade della pubblica illuminazione o danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile.

B. La violazione dei precetti di cui alle lettere a) b) c) d) e) g) h) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00 (p.m.r. Euro 150,00).

C. La violazione dei precetti di cui alle lettere f) i) j) k) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00 (p.m.r. Euro 150,00).

Art. 66 –Bagni

A. Sono interdetti alla balneazione, i torrenti, i ruscelli e il lago nelle zone indicate da apposita ordinanza

B. E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde dei torrenti, dei ruscelli del lago.

C. Il Sindaco con apposita ordinanza, può consentire la balneazione nel lago, nei tratti non pericolosi per la incolumità e la salute pubblica.

D. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00 (p.m.r. Euro 150,00).

Art. 67 – Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

A. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, ne dà avviso al Sindaco ed al Comando di Polizia Locale almeno dieci giorni prima della data dello svolgimento.

B. L'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno trenta giorni prima per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione.

C. Gli organizzatori dovranno sottostare ed adottare eventuali disposizioni impartite in merito dagli Uffici comunali preposti.

D. Le processioni o altre manifestazioni che prevedono cortei di persone o di mezzi dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale.

E. È vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.

F. In caso di particolari eventi cittadini e nazionali che comportano il concretizzarsi di manifestazioni spontanee, i termini di cui sopra possono essere derogati fermo restando l'obbligo di preavvisare tempestivamente il Comando di Polizia Locale al fine di poter predisporre i servizi necessari per garantire la sicurezza della circolazione e ridurre al minimo il disagio per la viabilità.

G. La violazione dei precetti di cui ai commi A B C del presente articolo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00 (p.m.r. Euro 100,00).

H. La violazione dei precetti di cui al comma E e, del presente articolo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal vigente Codice della strada.

Art. 68 – Veicoli adibiti al servizio pubblico. Norme per i passeggeri e per il personale di servizi

A. Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:

- a) gettare cose od oggetti dalle vetture;
- b) salire o scendere quando la vettura è in moto;
- c) salire o scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
- d) salire quando la vettura sia segnalata completa.
- e) parlare al conducente o distrarre il personale dalle sue mansioni;
- f) insudiciare, guastare, rimuovere o manomettere parti della vettura;
- g) occupare più di un posto o ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture,
- h) sputare all'interno e fuori dalle vetture;
- i) portare oggetti che per natura, forma o volume possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
- j) essere in stato di ubriachezza pericolosa per l'incolumità altrui o tenere un comportamento offensivo nei confronti degli altri;
- k) cantare, suonare schiamazzare e in altro modo disturbare;
- l) distribuire oggetti a scopo di pubblicità o a fine di lucro, chiedere l'elemosina.

B. Nelle vetture di pubblico trasporto è fatto obbligo al viaggiatore che rimanga in piedi di sorreggersi sulle apposite maniglie, mancorrenti o altri possibili appoggi.

C. Il personale di servizio sugli autobus deve:

- a) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno di particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla direzione;
- b) osservare e far osservare le norme stabilite per i passeggeri;

c) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

D. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00 (p.m.r. Euro 150,00).

Art. 69 – Contrassegni del Comune

A. Salvo che il fatto non costituisca reato, è vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale e previo accordo con la stessa.

B. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 200,00 ad Euro 500,00 (p.m.r. Euro 250,00).

Titolo VIII

PRESCRIZIONI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'APERTURA DI SALE PUBBLICHE DA GIOCO E SALE SCOMMESSE

Art. 70 – Requisiti per l'apertura delle sale giochi ed altre sale pubbliche di cui all'art.88 del TULPS

A. Oltre a quanto stabilito dagli artt. 86,88 e 110 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con RD n. 773 del 18 giugno 1937 e s.m.i. nonché del relativo Regolamento di attuazione, i locali adibiti a sale giochi e o sale scommesse oppure esercizio dedicati al gioco con apparecchi denominati Videolottery (VTL) dovranno possedere i seguenti requisiti:

a) Destinazione d'uso conforme al vigente strumento urbanistico al P.G.T. e al Piano di Zonizzazione Acustica da documentarsi in sede d'istanza per il rilascio dell'autorizzazione;

b) non essere ubicati in edifici o parti di essi, notificati o vincolati ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

c) i locali destinati a sala giochi devono essere ubicati al piano terreno (non è ammesso l'utilizzo di locali interrati o seminterrati) e l'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla strada pubblica;

d) Rispetto di un'adeguata dotazione di parcheggi privati a disposizione della clientela nei casi e nei modi previsti dal vigente Strumento urbanistico; deve altresì essere garantita la sosta dei cicli in misura di uno stallo cicli per ogni stallo di sosta tramite installazione di apposita rastrelliera; deve essere altresì garantita, se necessario, la sosta dei cicli in misura di uno stallo cicli per ogni stallo di sosta anche per ciclomotori e motocicli. Detti interventi e/o dispositivi, concordati ed autorizzati con il Comune, sono a carico del soggetto richiedente;

e) La distanza minima di ciascuna sala giochi, sala scommesse od esercizio dedicati al gioco con apparecchi denominati Videolottery (VTL) da scuole di ogni ordine e grado compresa l'università e i collegi e le residenze universitarie, ospedali, case di cura, case di riposo, camere mortuarie e cimiteri, luoghi destinati al culto, residenze assistite e similari oratori e centri di aggregazione giovanili, locali destinati all'accoglienza di persone per finalità educative o socio/assistenziali è fissata in metri 500 misurati sul percorso pedonale pubblico più breve (ivi comprese le strade private soggette a servitù di uso pubblico) che collega i rispettivi punti di accesso più vicini fra di loro. Questi requisiti valgono sia in caso di nuove autorizzazioni sia in caso di trasferimento di una sala giochi esistente. Ai fini di cui alla presente lettera si considerano sia luoghi sensibili esistenti alla data di presentazione della domanda di autorizzazione per l'attività di sala giochi sia quelli per i quali alla suddetta data sia stata presentata la relativa pratica edilizia. Con proprio provvedimento motivato la giunta comunale può individuare altri luoghi sensibili tenuto conto dell'impatto

delle attività di sala giochi sul contesto urbano e dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica;

f) la sala giochi non deve essere comunicante con un pubblico esercizio preesistente, con un circolo o con qualsiasi altro esercizio commerciale o attività;

g) Possesso dei requisiti strutturali previsti dal vigente regolamento edilizio, dal regolamento d'igiene e delle norme in materia urbanistica con particolare riferimento alle altezze dei locali, ai rapporti illuminati ed al possesso dei servizi igienici idonei per l'esercizio pubblico; i locali devono altresì rispettare la normativa in materia di superamento delle barriere Architettoniche;

h) Il locale della sala giochi dovrà avere una superficie minima di mq 50 in analogia con quanto previsto dal Decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 22/2/2010; detta superficie dovrà essere computata al netto della superficie delle zone di servizio (uffici, magazzini, ect.) nonché dei servizi igienici (distinti per maschi e femmine di cui almeno uno attrezzato per portatori di disabilità);

i) Per gli esercizi con superficie dei locali complessivamente superiore a mq 50, dovrà essere prodotta idonea documentazione di impianto sulla viabilità della zona interessata, il volume del traffico indotto dalla nuova attività e la capacità del suo assorbimento;

j) Devono rispettare i criteri di sorvegliabilità locali ai sensi dell'articolo 153 del RD 06/05/1940 NTR 635;

k) Devono rispettare la normativa in materia di prevenzione ed in materia d'impatto acustico;

l) Per la sale giochi ove sono installati apparecchi o sistemi di gioco VTL (Video Lottery Terminal) di cui all'articolo 110 comma 6 lettera b) del T.U.L.P.S. quest'ultimi dovranno essere posizionati in locale dotato di videosorveglianza perché vietati ai minori. E' fatto obbligo posizionare in punto ben visibile informativa che segnala l'impianto riconoscibile;

m) Non possono essere rilasciate autorizzazioni di nuove aperture di sale pubbliche da gioco se non corrispondenti ai requisiti sopra indicati pertanto l'avvio dell'attività è soggetta ad autorizzazione comunale rilasciata da Dirigente competente come modulistica predisposta e da pubblicarsi sul sito istituzionale del Comune.

Art. 71 – Prescrizioni di esercizio

A. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo Delegato.

B. Su ciascuna apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 commi 6 e 7 lettera a) e c) T.L.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, i nulla-osta di distribuzione, di messa in esercizio e l'attestato di conformità:

C. Gli apparecchi di cui al punto precedente devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed ai limiti numerici stabiliti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., dal decreto Direttoriale Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 30011 del 27/07/2011 e eventuali successive modifiche ed integrazioni, nonché, per quanto riguarda gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) (c.d. Videolotteries), dal Decreto Direttoriale Ministero Economia e Finanze 22/01/2010 e successive modifiche ed integrazioni. Questi possono essere installati solo dopo l'ottenimento di specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 88 TULPS da parte della locale Questura.

D. all'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 T.U.L.P.S. deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio o all'ingresso delle aree separate dove sono collocati tali apparecchi (in tali aree è vietato l'ingresso e la permanenza dei minori). Il gestore deve prevedere idonea sorveglianza, anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.

E. il Titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far rispettare il divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18 come previsto dall'articolo 20 DL 98 del 6/07/2011 convertito in legge con L 111/2011.

F. Gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110 comma 6 non possono in alcun caso essere installati in esercizi pubblici situati all'interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi o nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto;

- G. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi per la raccolta del gioco all'esterno dei locali o delle aree oggetto della presente regolamentazione;
- H. I gestori dei locali dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincite in danaro sono tenuti ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici;
- I. E' fatto divieto di utilizzo per quanto riguarda l'insegna o comunque per l'individuazione della sala giochi del termine "Casinò" o di altre definizioni che possano richiamare il gioco d'azzardo.
- J. E' vietata l'installazione di qualsiasi tipologia di congegni o apparecchi da gioco con vincite in danaro in tutti i locali di cui il Comune è proprietario o socio.

Art. 72 – Sanzioni

- A. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono sanzionate ai sensi del Testo Unico delle Leggi di pubblica Sicurezza e del relativo Regolamento di esecuzione.
- B. le altre violazioni al presente Regolamento, non disciplinate dal T.U.L.P.S o da altre disposizioni normative specifiche, sono sanzionate con il pagamento di una somma graduata da Euro 25,00 ad Euro 500,00;
- C. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione incorra, nell'anno solare, in più di tre violazioni, potrà essere disposta la sospensione della licenza, in considerazione anche della gravità delle violazioni fino ad un massimo di 15 giorni;
- D. Compete al Sindaco l'adozione del provvedimento amministrativo della sospensione e revoca dell'autorizzazione e della chiusura dell'esercizio.

Art. 73 – Norma Finale

- A. Per quanto non previsto espressamente negli articoli che precedono si applicano le disposizioni di legge, anche successive, nella materia.

TITOLO IX

SANZIONI E NORME FINALI

Art. 74 – Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio

- A. Ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 le violazioni del presente Regolamento possono essere conciliate con l'importo previsto **in pagamento in misura ridotta (p.m.r.)** con pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o regolarmente notificata al trasgressore, tramite pagamento presso la Tesoreria Comunale o tramite versamento a mezzo C.C. Postale o Bancario del comune di Laglio.
- B. E' facoltà del trasgressore di presentare scritti difensivi e chiedere di essere sentito dal Sindaco, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica differita del verbale di accertamento dell'infrazione.
- C. Quando le norme del presente regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività od un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
- D. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati nel verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'accertatore.
- E. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui sopra, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

Art. 75 – Pagamento immediato

- A. Il trasgressore non è ammesso al pagamento delle sanzioni previste dal presente Regolamento in via breve direttamente a mano dell'Agente accertatore, ad eccezione dei cittadini stranieri non residenti nel territorio italiano.
- B. Per essi l'Agente accertatore provvederà all'immediato rilascio della relativa quietanza di pagamento.

Art. 76 – Abrogazioni

- A. Con l'approvazione del presente Regolamento di Polizia Urbana s'intendono abrogate perdendo ogni efficacia le norme regolamentari ovvero le ordinanze disciplinanti le stesse materie e con esso in contrasto.

Art. 77 – Rinvio a norme sopravvenute

- A. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali o contrattuali.
- B. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 78 – Aggiornamento sanzioni

- A. La Giunta Comunale è competente all'aggiornamento dell'importo delle sanzioni.

Art. 79 – Entra in vigore

- A. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 134 comma 3. Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267